

INFORMATIVA relativa alle attività di sorveglianza sanitaria e alla gestione delle cartelle sanitarie a cura del medico competente

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016, ASP Centro servizi alla persona (di seguito ASP) intende fornire ai lavoratori le informazioni relative al trattamento dei dati personali, in particolare quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati" indicati all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (come, ad esempio, i dati genetici, i dati relativi alla salute e i dati biometrici), nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria e della redazione e gestione della sua cartella sanitaria e di rischio.

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici svolti dal medico competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Il medico competente per l'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori di ASP si avvale del supporto tecnico amministrativo del Servizio dell'Area AGRU.

Il medico competente è un professionista sanitario i cui requisiti sono elencati nel d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nominato dal datore di lavoro e le principali attività svolte sono:

- sorveglianza sanitaria preventiva e periodica del personale dipendente di ASP;
- sopralluoghi, collaborazione nella valutazione dei rischi, misure e rilevazioni ambientali nei luoghi di lavoro.

ASP si avvale di un Medico Competente, nominato ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 81/2008 in qualità di autonomo titolare del trattamento.

In linea con quanto disposto dalla normativa vigente, i dati che La riguardano, comprese "le categorie particolari di dati" saranno trattati secondo i principi stabiliti dall'articolo 5 (liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, esattezza, minimizzazione del trattamento, limitazione della conservazione, ecc.); con modalità cartacea o informatizzata.

2. Titolare del trattamento

Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria il medico competente è il titolare autonomo del trattamento (precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere n. 7797 del 27.2.2019). Le attività dirette a verificare l'idoneità alla mansione del dipendente, obbligatorie per legge, vengono poste in essere esclusivamente per il tramite del medico competente. Quest'ultimo, infatti, è l'unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori dipendenti, poiché indispensabile ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro. Il medico competente è l'unico soggetto che può accedere al contenuto delle cartelle sanitarie ed è colui che si deve attivare per implementare opportune misure di sicurezza per salvaguardare la segretezza delle informazioni trattate in rapporto alle finalità e modalità del trattamento stabilite. Il datore di lavoro non può conoscere le eventuali patologie accertate, ma solo la valutazione finale circa l'idoneità del dipendente allo svolgimento delle mansioni.

Il medico competente può essere comunque contattato per il tramite dell'Area Affari Generali e Personale attraverso il suo Responsabile.

Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che «determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali» (articolo 4, n. 7 del Regolamento).

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, secondo le modalità e i modelli all'indirizzo <http://www.aspfe.it/p/22/privacy-policy.htm>.

3. Finalità, base giuridica del trattamento e dati trattati

La finalità del trattamento dati è la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente (art. 9 par. 2 lett. h) del GDPR: "il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;")..

La sorveglianza sanitaria è finalizzata all'espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica che vanno obbligatoriamente comunicati per iscritto al datore di lavoro e in copia al lavoratore stesso (articolo 41, comma 6, del d.lgs. 81/2008). In particolare il medico competente, sulla base delle visite mediche, può esprimere uno dei seguenti giudizi:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.

Il trattamento dei suoi dati personali nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria sarà effettuato sulla base di almeno una delle seguenti condizioni di liceità ("basi giuridiche del trattamento"):

- consenso espresso dall'interessato per una o più finalità di trattamento indicate al punto III della presente informativa (articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) 2016/679);
- assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'U.E. o dello Stato nazionale o da un CCNL (articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679);
- finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale (articolo 9, paragrafo 2, lettera h), del Regolamento (UE) 2016/679).

4. Destinatari dei dati personali

Potranno accedere ai suoi dati ai fini indicati al punto terzo:

- il medico competente;
- I dipendenti e i collaboratori di ASP che, operando sotto l'autorità del titolare, svolgono attività di trattamento per le finalità del punto 3, ognuno in relazione ai propri compiti.

Quando strettamente necessario, può esserci l'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti di ASP, esclusivamente per fini istituzionali e in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

5. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

6. Soggetti esterni

I dati delle cartelle non sono comunicati ad ASP. In adempimento a quanto previsto dall'articolo 41, comma 6 bis, del d.lgs. 81/2008, il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici legittimati a richiedere i dati, come l'autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza, qualora ciò sia necessario per adempiere a obblighi prescritti dalla normativa vigente.

7. Periodo di conservazione

Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente (articolo 25, comma 1, lettera c), del d.lgs. 81/2008). Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio, secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3 del d.lgs. 81/2008 e predisposta su formato cartaceo o informatizzato.

Per una maggiore chiarezza si ritiene utile riportare il contenuto dell'articolo 25, lettere c, d, e), del d.lgs.81/2008 circa gli obblighi del medico competente:

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.

8. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

9. Conferimento dei dati

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in base al documento di valutazione dei rischi (DVR) (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.), risulta esposto ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria; contemporaneamente il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre i lavoratori a visita medica (articoli 18 e 20 del d.lgs. 81/2008).

La presente informativa potrebbe subire nel corso del tempo modifiche e/o aggiornamenti. Si consiglia, pertanto, di consultare e fare riferimento alla versione più recente che, in caso di aggiornamento, sarà pubblicata nel portale di ASP sezione Privacy policy (<http://www.aspfe.it/p/22/privacy-policy.html>).

Ultima revisione maggio 2023